



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 10 – Ottobre 2023

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 5 ottobre 2023, causa C-294/22, <i>SW</i>	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	2
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 12 ottobre 2023, <i>S.S. e altri c. Ungheria</i> , ric. nn. 56417/19 e 44245/20	2
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 ottobre 2023, <i>A.D. c. Malta</i> , ric. n. 12427/22	3
Corte europea dei diritti umani, sentenze del 19 ottobre 2023, <i>M.A. c. Italia</i> , ric. n. 13110/18; <i>A.B. c. Italia</i> , ric. n. 13755/18; <i>A.S. c. Italia</i> , ric. n. 20860/20	3
Giurisprudenza nazionale	4
Tribunale di Firenze, Sez. Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, decreto del 20 settembre 2023	4
Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 6 ottobre 2023, n. 28162	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 5 ottobre 2023, causa C-294/22, SW](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo *status* di rifugiato – UNRWA – Mancata assistenza medica

Fatto: SW, apolide di origine palestinese nato in Libano, era registrato presso l'UNRWA¹ ed era pertanto legittimato a beneficiare della protezione o dell'assistenza di tale agenzia. Nel febbraio 2019, lasciava il Libano e arrivava in Francia, dove presentava domanda di asilo. La domanda di asilo veniva respinta dall'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) e SW impugnava la decisione dinanzi alla Cour nationale du droit d'asile. La Corte concedeva a SW lo *status* di rifugiato, a motivo del fatto che l'UNRWA non era stata in grado di fornirgli un accesso sufficiente all'assistenza medica specialistica richiesta dal suo stato di salute (soffriva di talassemia) e non gli aveva garantito condizioni di vita conformi alla missione ad essa affidata, avendolo lasciato in una condizione personale di grave insicurezza. L'OFPRA impugnava tale decisione dinanzi al Conseil d'État, il quale decideva di sospendere il procedimento e di sollevare un rinvio pregiudiziale circa l'interpretazione dell'art. 12, par. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, per stabilire quando si possa ritenere cessata la protezione o l'assistenza fornita a un soggetto da un organo o un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene che si possa considerare cessata la protezione o l'assistenza dell'UNRWA, qualora tale organo non sia in grado di fornire a un apolide di origine palestinese, beneficiario di tale protezione o di tale assistenza, l'accesso alle cure e ai trattamenti medici in mancanza dei quali quest'ultimo correrebbe un rischio reale di morte imminente o di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute o a una significativa riduzione della sua speranza di vita. In precedenza, la cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA era stata considerata sussistente nel caso in cui una persona si fosse trovata in uno stato personale di grave insicurezza, senza che tale organo potesse garantirle condizioni di vita conformi alla missione a quest'ultimo affidata ([sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-364/11, *Abed El Karem El Kott e a.*](#)). Con più specifico riferimento alla condizione di salute del soggetto interessato, con la tale pronuncia, i giudici precisano lo standard di rischio che deve essere accertato al fine di ritenere cessata la protezione o l'assistenza fornita dell'UNRWA: si deve trattare, come anticipato, di un rischio reale di morte imminente, o di declino grave, rapido e irreversibile dello stato di salute, o, ancora, di una significativa riduzione della sua speranza di vita. Spetta al giudice nazionale verificare l'esistenza di un tale rischio.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 12 ottobre 2023, *S.S. e altri c. Ungheria*, ric. nn. 56417/19 e 44245/20](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 4, Protocollo n. 4 CEDU – Art. 3 CEDU – Espulsione collettiva – Ungheria/Serbia – Documenti contraffatti

Fatto: I ricorrenti sono i componenti di una famiglia yemenita di sette persone e una famiglia afgana di tre persone che avevano lasciato i rispettivi paesi d'origine in aereo, atterrando a Budapest con documenti di

¹ L'UNRWA è un'agenzia delle Nazioni Unite istituita per proteggere e assistere i palestinesi in quanto «rifugiati palestinesi». Il suo mandato copre la zona operativa composta da cinque settori, ossia la Striscia di Gaza, la Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est), la Giordania, il Libano e la Siria.

viaggio contraffatti. Per questo motivo le autorità ungheresi avviavano un procedimento penale contro alcuni dei ricorrenti. Questi facevano richiesta di asilo. Successivamente, venivano trasportati al confine con la Serbia, nonostante fossero arrivati in aereo, e costretti a varcarlo, recandosi a piedi nel territorio serbo. Davanti alla Corte di Strasburgo invocano una violazione dei divieti di espulsione collettiva (art. 4, Protocollo n. 4, CEDU) e di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3, CEDU).

Esito/punto di diritto: La Corte esclude che i membri di ciascuna famiglia avessero ricevuto un'accurata valutazione della propria situazione individuale prima dell'espulsione (ad esempio, nel caso della famiglia yemenita, un richiedente aveva la sindrome di Down e un altro aveva problemi di salute fisica impossibili da curare in Yemen). Costata, quindi, all'unanimità, la violazione del divieto di espulsione collettiva. La Corte riscontra anche una violazione dell'art. 3 CEDU, rilevando che non era stata effettuata alcuna valutazione dell'effettiva disponibilità per i ricorrenti di procedure di asilo adeguate e accessibili in Serbia, Paese verso cui gli stessi erano stati espulsi (pur essendo giunti in Ungheria per via aerea e da un diverso Paese).

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 ottobre 2023, A.D. c. Malta, ric. n. 12427/22](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Art. 13 CEDU – Detenzione – Malta

Fatto: Il ricorrente è un cittadino ivoriano minorenne arrivato irregolarmente via mare a Malta dalla Libia alla fine del 2021. Sebbene affermasse di avere 17 anni, una valutazione dell'età condotta dalle autorità maltesi – in assenza di assistenza legale e del suo tutore – lo riteneva avere 19 anni. Veniva quindi trattenuto in varie strutture di detenzione, per un totale di 225 giorni, in pessime condizioni (accesso limitato all'acqua, alle cure mediche e al sostegno psicologico; assenza di qualsiasi comunicazione nella sua lingua madre – e unica –, il francese; condizioni proibitive nei mesi invernali; abbigliamento e igiene inadeguati; assenza di spazi all'aperto o di spazi di preghiera). Il ricorrente, inoltre, veniva posto in isolamento per 120 giorni in un container, durante i quali la sua salute mentale deteriorava significativamente, portandolo spesso a pensare al suicidio. Davanti alla Corte di Strasburgo, egli invoca la contrarietà del suo trattenimento agli artt. 3 (divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti), 5 (diritto alla libertà personale) e 13 CEDU (diritto a un rimedio effettivo).

Esito/punto di diritto: La Corte, richiamando la rilevante documentazione del Comitato Europeo contro la Tortura a proposito della situazione maltese, osserva l'“*incredible state of affairs*” per cui le autorità avevano costantemente omesso di tenere un registro a proposito dei soggetti posti in detenzione: data e luogo del trattenimento, durata, nome della persona detenuta e le motivazioni per la privazione della libertà. Sottolinea, altresì, il ricorso sproporzionato alla detenzione in isolamento, nonché l'utilizzo di strutture detentive comuni per i minori e gli adulti, e – più in generale – l'inadeguatezza delle condizioni di vita nei centri di detenzione di Malta. Accoglie all'unanimità le doglianze del ricorrente, dichiarando che Malta ha violato gli artt. 3, 5, par. 1, e 13 CEDU. La Corte, inoltre, sulla base dell'art. 46 della Convenzione, raccomanda a Malta di adottare le misure generali necessarie per far fronte alla situazione dei centri detentivi per i migranti e alle condizioni ivi presenti.

Corte europea dei diritti umani, sentenze del 19 ottobre 2023, [M.A. c. Italia](#), ric. n. 13110/18; [A.B. c. Italia](#), ric. n. 13755/18; [A.S. c. Italia](#), ric. n. 20860/20

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Lampedusa – *Hotspot* – Rimpatrio in Tunisia

Fatto: I ricorrenti sono cittadini tunisini, giunti a Lampedusa su imbarcazioni di fortuna. Venivano posti in trattenimento nell'*hotspot* in Contrada Imbriacola. I ricorrenti lamentano violazioni della CEDU a proposito delle condizioni della loro permanenza presso la menzionata struttura (sovraffollamento e scadenti condizioni igienico-sanitarie), nonché delle modalità del loro rimpatrio in Tunisia (compilazione sommaria del foglio

notizie, completa assenza di informazioni, violenza subita durante le operazioni di rimpatrio, difficoltà di accesso alle procedure di asilo).

Esito/punto di diritto: Richiamando le proprie conclusioni nella sentenza [J.A. e altri c. Italia](#), la Corte, all'unanimità, riscontra una violazione dell'art. 3 CEDU a proposito delle condizioni di trattenimento nell'*hotspot* di Lampedusa. Quanto ai profili di legittimità della stessa, sottolinea la mancanza di una base giuridica chiara e conoscibile per la detenzione, così escludendo che le autorità italiane avessero potuto informare i ricorrenti del fondamento giuridico della decisione di privarli della libertà, ovvero fornirgli informazioni sufficienti da consentire loro di contestare i motivi della detenzione davanti a un tribunale. Dichiara, pertanto, la violazione dell'art. 5, paragrafi 1, 2 e 4 della CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Tribunale di Firenze, Sez. Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, decreto del 20 settembre 2023](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2013/32/UE – Articolo 2 *bis* d.lgs. n. 25/2008 – Paese di origine sicuro – Tunisia – Disapplicazione

Fatto: Un cittadino tunisino – proveniente, quindi, da un “paese di origine sicura” ai sensi dell'art. 2 *bis* del d.lgs. n. 25/2008 – presentava domanda di protezione internazionale, che veniva esaminata dalla competente Commissione territoriale con procedura accelerata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 28 *bis* del d.lgs. n. 25/2008. L'istanza veniva rigettata, poiché l'amministrazione riteneva che il richiedente non avesse confutato l'applicabilità della presunzione di sicurezza del suo paese di provenienza, mancando di allegare «gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova». L'interessato presentava ricorso dinanzi al Tribunale competente. Contestualmente, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale a lui notificato, non avendo il ricorso, di per sé, effetto sospensivo automatico (v. art. 35 *bis*, co. 3, lett b), d.lgs. n. 25/2008).

Esito/punto di diritto: Il Tribunale sospende l'efficacia del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale, decretando la disapplicazione, *in parte qua*, del D.M. 17 del marzo 2023 – che includeva la Tunisia nella lista dei “paesi di origine sicura” – poiché non conforme alle condizioni tassativamente stabilite nella direttiva 2013/32/UE per qualificare un paese terzo come sicuro. Secondo la Corte, dal momento che mediante la previsione della facoltà degli Stati membri di prevedere un elenco di paesi sicuri la direttiva consente ai legislatori nazionali di comprimere alcuni diritti procedurali garantiti dalla direttiva stessa ai richiedenti, deve ritenersi sussistente un potere/dovere di controllo dell'autorità giurisdizionale ordinaria sul legittimo inserimento di un paese all'interno di suddetto elenco. Un simile potere/dovere trova fondamento tanto nei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle procedure accelerate (cfr. *ex multis* Cass. Civ. sez. I, 10/03/2021, n.6745; sez. II, 30/06/2021, n.18518²), quanto nel *considerando* n. 30 della direttiva procedure, che assicura al richiedente «garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche». Dunque, a seguito di un'accurata analisi delle fonti d'informazione relative al paese di origine del ricorrente, il Tribunale ricostruisce la situazione attualmente esistente in Tunisia e valuta che, in

² La Corte afferma che l'applicazione delle procedure accelerate impone un onere di verifica «ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini».

ragione degli elementi di grave crisi socioeconomica, sanitaria, idrica, alimentare e politica che hanno recentemente riguardato tale paese, quest'ultimo non possa più considerarsi sicuro. Afferma quindi il diritto del richiedente a permanere sul territorio dello Stato fino alla definizione del suo ricorso giurisdizionale: in virtù della disapplicazione del decreto richiamato, torna ad applicarsi la disciplina ordinaria e, pertanto, la proposizione della domanda giudiziale ha determinato l'effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva della decisione di diniego della Commissione Territoriale, ai sensi dell'art. 35 *bis*, comma 3, del d.lgs. 25 del 2008.

Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza del 6 ottobre 2023, n. 28162

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – D.L. n. 20/2023 – Espulsione – Diritto alla vita privata e familiare – Dignità della persona

Fatto: Il Giudice di Pace di Catania rigettava l'opposizione proposta da un cittadino straniero avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. Il cittadino era stato invitato a lasciare autonomamente il territorio, a seguito del rigetto della sua istanza di rilascio della Carta di soggiorno per motivi familiari. Il cittadino straniero impugnava la decisione e, a seguito di rigetto, ricorreva dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Esito/punto di diritto: La Corte cassa con rinvio l'ordinanza impugnata e afferma che, anche dopo le modifiche introdotte con il D.L. n. 20/2023, il diritto al rispetto della vita privata e familiare «non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Benché la riforma abbia abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, TUI – che sancivano espressamente un divieto di espulsione sotto il profilo del rischio di violazione dell'art. 8 CEDU –, i giudici ritengono che il diritto alla vita privata e familiare debba comunque essere tutelato in virtù delle disposizioni richiamate, di natura costituzionale e sovranazionale.